



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, **3 0 XI 2004**  
C (2004) **4689**

Da non pubblicare

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del

**3 0 XI 2004**

**che modifica la decisione C (2000) 2050 della Commissione, del 1 agosto 2000, recante  
approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali  
comunitari a titolo dell'obiettivo 1 in Italia**

**N. CCI 1999 IT 16 1 CC 001**

**(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)**

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del

**30 XI 2004**

**che modifica la decisione C (2000) 2050 della Commissione, del 1 agosto 2000, recante approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell'obiettivo 1 in Italia**

**N. CCI 1999 IT 16 1 CC 001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione C (2000) 2050 della Commissione del 1 agosto 2000 ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 in Italia.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione vengono riesaminati e se necessario adeguati, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, d'intesa con lo Stato membro, a seguito della valutazione intermedia di cui all'articolo 42 e all'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza di cui all'articolo 44.
- (3) La decisione della Commissione n. 2004/344/EC del 23 marzo 2004<sup>2</sup> ha assegnato, per ogni Stato membro, la riserva di efficacia ed efficienza per gli interventi strutturali comunitari a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca al di fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, ai programmi operativi, ai documenti di programmazione o ai loro assi prioritari che sono considerati efficaci ed efficienti ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

---

<sup>1</sup> GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto di Adesione 2003, GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

<sup>2</sup> GU L 111 del 17.4.2004.

- (4) In data 17 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto la notifica dell'assegnazione della riserva di premialità nazionale del 6%, conformemente alle deliberazioni assunte dal Comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno.
- (5) In data 30 dicembre 2003, la Commissione ha ricevuto la valutazione intermedia relativa al quadro comunitario di sostegno, conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
- (6) In data 23 luglio 2004, le Autorità italiane hanno sottoposto alla Commissione il testo modificato del quadro comunitario di sostegno, esaminato e approvato dal Comitato di sorveglianza in data 31 marzo 2004 e 20 luglio 2004, conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999. In tale contesto, il piano finanziario del quadro comunitario di sostegno tiene conto delle rettifiche operate nel corso del 2003 alle decisioni di approvazione di alcuni programmi operativi, il cui piano finanziario originario prendeva in considerazione alcune spese non ammissibili, in particolare quelle concernenti la partecipazione del settore privato.
- (7) D'intesa con lo Stato membro interessato, la Commissione ha esaminato e concordato le modifiche al quadro comunitario di sostegno.
- (8) La decisione C (2000) 2050 deve essere pertanto modificata in conformità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione C (2000) 2050 è modificata come segue:

1. Il testo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“Il piano finanziario indicativo precisa il costo totale degli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 46.075.509.147 euro, per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie stabilite a titolo della partecipazione dei Fondi strutturali, pari a 23.959.000.000 euro.

Ne risulta un fabbisogno di fondi nazionali pari a 21.517.506.354 euro per il settore pubblico e a 599.002.793 euro per il settore privato, che può essere parzialmente finanziato con prestiti comunitari concessi dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti per l'erogazione di prestiti.

A titolo indicativo, la ripartizione prevista tra i Fondi strutturali della partecipazione comunitaria totale disponibile è la seguente:

FESR	15.918.088.813 euro
FSE	4.441.475.354 euro
FEOG, sezione Orientamento	3.292.308.933 euro
SFOP	307.126.900 euro
<hr/>	
Totale	23.959.000.000 euro“

2. Il testo del quadro comunitario di sostegno allegato della decisione C (2000) 2050 è sostituito dal testo allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, **30 XI 2004**

*Per la Commissione  
Danuta HÜBNER  
Membro della Commissione*

